CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Misura 19 - PSR 2014-2020 Regione Abruzzo
Sottomisura 19.2 - Attuazione della SSL
Intervento 19.2.1.TV3 ambito "Turismo sostenibile"
Sottointervento 19.2.1.TV3.5 "LA FILIERA DELL'ARTE E DELLA CULTURA"
Proponente: GAL Terreverdi Teramane
CUP: C39E19000870009– SMARTCIG: Z6E2CC2C0C

* * * * *

Con la presente scrittura privata, valida a ogni effetto di legge,

tra le Parti:

- **GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.**, C.F. e P.IVA n. 01975110675, con Sede Legale in Piazza Marconi, 64015 Nereto (TE) e Sede Operativa in Via Strada Provinciale n. 22/a, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), di seguito denominata anche "Committente" oppure "GAL", rappresentata nel presente Contratto dal Sig. Cantoro Pasquale, nato a Teramo il 21/01/1965 e domiciliato presso la sede della società per il presente contratto, C.F. CNTPQL65A21L103B, in qualità di Legale Rappresentante della società;

- **MIRROR SAS DI CIMINI PAOLA & C.**, C.F. e P.IVA n. 01644170670, con Sede Legale in Via Vicolo Brenta n.2, 64026 Roseto degli ABruzzi (TE), di seguito denominata anche "Fornitore" oppure "Mirror", rappresentata nel presente Contratto dalla Sig.ra Cimini Paola, nata ad Atri (TE) il 25/07/1973, residente in Piazza della Libertà n. 22, 64025 Pineto (TE), C.F. CMNPLA73L65A488F, in qualità di Legale Rappresentante della Società,

PREMESSO CHE:

a) la Regione Abruzzo, con Determinazione DPD020/380 del 20/09/2017 ha approvato il PSL definitivo del GAL Terreverdi Teramane "*Insieme per un territorio di qualità che cresce*";

b) la Regione Abruzzo, con Determinazione DPD019/157 del 05/07/2019 ha approvato il Bando Pubblico Sottomisura 19.2., Tipologia di Intervento 19.2.1 Progetti Regia Diretta GAL Terreverdi Teramane, Intervento "*Turismo sostenibile*" – 19.2.1.TV3";

c) il PSL di cui alla precedente lettera a) "*Insieme per un territorio di qualità che cresce*" prevede il Sottointervento 19.2.1.TV3.5 "LA FILIERA DELL'ARTE E DELLA CULTURA", e per la sua realizzazione il GAL intende dotarsi di attrezzature atte ad assicurare la propria autonoma partecipazione a manifestazioni ed eventi (fiere, iniziative culturali, sportive, enogastronomiche ecc.) organizzati, sia sul territorio di propria competenza che a livello regionale, nazionale ed internazionale, finalizzati a valorizzare i prodotti tipici, in primo luogo le produzioni agricole e agroalimentari, e le eccellenze dell'area del Gal, anche con finalità turistiche; nonché dotarsi di una propria immagine coordinata e di una prima correlata dotazione di materiale informativo;

d) la società Mirror è stata invitata dal GAL, con Nota prot. n. 211/U/2020 trasmessa con PEC il 21/04/2020 (**Allegato** al presente contratto con la lettera **A** per farne parte integrante e vincolante), a presentare un'offerta a seguito di specifica indagine di mercato, unitamente ad altri operatori economici specializzati, per l'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i.;

e) la società Mirror ha trasmesso al GAL la propria offerta mediante corriere in data 28/04/2020 (**Allegato** al presente contratto con la lettera **B** per farne parte integrante e vincolante), che è risultata adeguata e rispondente alle richieste, come comunicato dalla stazione appaltante con PEC prot. n. 478/U/2020 del 07/07/2020, a seguito di Determina a contrarre n. 34 del 18/06/2020 del Direttore del GAL;

f) la società Mirror con PEC del 07/07/2020 ha confermato la propria disponibilità all'espletamento del servizio e la permanenza dei requisiti minimi obbligatori per ottenere l'affidamento del servizio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse di cui sopra e gli Allegati citati in questo atto formano parti integranti e vincolanti del presente contratto.

Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il contratto ha per oggetto la fornitura di beni e servizi atti ad assicurare l'autonoma partecipazione del GAL a manifestazioni ed eventi (fiere, iniziative culturali, sportive, enogastronomiche ecc.) organizzati, sia sul territorio di propria competenza che a livello regionale, nazionale ed internazionale, finalizzati al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali.

La fornitura fa riferimento distintamente alle seguenti tre categorie di beni/servizi:
1) Attrezzature,
2) Immagine coordinata,
3) Servizio fotografico e video promozionale,
con le specifiche tecniche descritte nella richiesta di offerta di cui al punto d) delle Premesse (**Allegato** al presente contratto con la lettera "**A**" per farne parte integrante e vincolante), come dettagliate nell'offerta presentata dalla Mirror di cui al punto e) delle Premesse (**Allegato** al presente contratto con la lettera "**B**" per farne parte integrante e vincolante).

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei beni e servizi oggetto delle forniture dovranno essere condivise e formalmente approvate dalle Parti.

Articolo 3
OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente contratto, si obbliga a:

I) fornire alla committente, mediante cessione a titolo definitivo, i beni nuovi di fabbrica descritti nella categoria "*Attrezzature*" di cui alle specifiche tecniche citate nell'art. 2 che precede, con la garanzia di legge e/o prevista nell'offerta di cui al punto e) delle Premesse (se migliorativa). La cessione avverrà con la seguente procedura:

- proposta di vendita del fornitore, con la descrizione dettagliata delle attrezzature oggetto della fornitura e delle condizioni di vendita;
- accettazione da parte della committente della proposta di vendita e ordine a fornitore;

- consegna delle attrezzature oggetto della fornitura, con emissione dei documenti amministrativi previsti dalla legge;
- collaudo delle attrezzature, con sottoscrizione di specifico verbale di collaudo;
- fatturazione dei beni ceduti e successivo pagamento, come stabilito di seguito.

II) erogare in favore della committente i servizi descritti nelle categorie "*Immagine coordinata*" e "*Servizio fotografico e video promozionale*" di cui alle specifiche tecniche citate nell'art. 2 che precede, assumendo i seguenti impegni:

- realizzare direttamente le attività afferenti l'erogazione dei servizi, con la massima diligenza professionale, con divieto di cessione parziale o totale dei servizi;
- relazionare, quando richiesto, al Direttore e/o al Coordinatore delle funzioni di animazione circa le attività svolte e le iniziative intraprese in attuazione del contratto;
- svolgere le attività affidate in coordinamento e cooperazione con le altre risorse umane del GAL coinvolte nell'attuazione del PSL e dello specifico progetto;
- partecipare, presso le sedi del GAL, gli Uffici della Pubblica Amministrazione competente o altrove nel territorio del Gal Terreverdi Teramane, alle riunioni e agli eventi organizzati nell'ambito delle attività del PSL ritenuti necessari ovvero utili e funzionali al perseguimento efficace degli obiettivi descritti in questo contratto.

Il Fornitore, nell'esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso, è tenuto al rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza su qualsiasi dato, informazione, metodo, processo, strumento operativo e contatto dei quali avrà conoscenza.

Articolo 4
DURATA

Il presente Contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, e termina il **30 settembre 2020**, salvo proroghe alle medesime condizioni economiche, i cui termini saranno concordati per iscritto tra le parti.

Il contratto si intenderà adempiuto a seguito della consegna da parte del fornitore alla committente dei beni e servizi di cui all'art. 2 che precede.

Articolo 5
CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la fornitura dei beni e dei servizi di cui all'art. 2 che precede è stabilito un corrispettivo complessivo di **Euro 12.400,00 + IVA** secondo legge (cioè **euro 15.128,00 lorde**), giusta offerta del Fornitore di cui al punto e) delle Premesse.

Il corrispettivo contrattualmente definito è proposto ed accettato dal Fornitore nella completa ed approfondita conoscenza dell'entità e del tipo di beni e servizi da fornire; in ragione di ciò, il Fornitore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dell'entità, delle modalità e delle caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto del Contratto.

Il corrispettivo sarà liquidato con le seguenti modalità, a seguito di regolare emissione delle fatture secondo legge:

A) fornitura delle attrezzature: pagamento entro 30 giorni data fattura fine mese;

B) fornitura dei servizi: per Stati di Avanzamento del Lavoro (SAL), sulla base delle attività effettivamente svolte dal Fornitore in esecuzione del contratto, dietro presentazione di regolari fatture secondo legge nonché di *report* sull'attività svolta, a seguito di positiva valutazione dell'attività stessa da parte del Direttore Tecnico del GAL.

Ogni fattura dovrà riportare, nella descrizione delle prestazioni, la seguente frase: "*Attività cofinanziate dal PSR 2014/2020 Abruzzo – Misura 19; PSL "Insieme per un territorio di qualità che cresce"; fondo FEASR; sottomisura 19.2; Tipologia di Intervento 19.2.1, Intervento 19.2.1.3 "Turismo sostenibile" – Sotto intervento 19.2.1.TV3.5; CUP: C39E19000870009 – CIG: Z6E2CC2C0C".*

I pagamenti saranno fatti mediante bonifico bancario su un conto corrente intestato al Fornitore e dedicato all'attività economica, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva e assicurativa.

In ogni caso, i pagamenti dipenderanno dall'effettiva disponibilità di risorse finanziarie provenienti dalla Regione Abruzzo/AGEA in attuazione degli interventi del PSL ammessi al finanziamento.

Articolo 6
OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore si obbliga a non divulgare in alcun modo la documentazione e le informazioni acquisite nell'esecuzione del contratto e ad adottare tutte le necessarie precauzioni e cautele per evitare che dette informazioni e documenti vengano a conoscenza di terzi. L'obbligo di riservatezza riguarda i soci, gli amministratori, i dipendenti e gli addetti e collaboratori del Fornitore, e sarà cura del legale rappresentante vigilare al riguardo e adottare ogni misura utile a garantirne il rispetto.

Articolo 7
PROPRIETA' E DIRITTO DI UTILIZZAZIONE

La proprietà dei beni e servizi oggetto del presente contratto di fornitura è riconducibile esclusivamente e totalmente alla committente.

Tutti i diritti di utilizzazione economica dei prodotti realizzati e degli elaborati redatti per l'esecuzione del contratto sono di proprietà esclusiva del GAL, che ne potrà disporre l'utilizzazione e la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali.

Articolo 8
RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il GAL non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni arrecati dal Fornitore a cose o persone in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 9
RECESSO

E' facoltà del GAL recedere dal presente contratto, interamente o in parte, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. In tal caso saranno dovuti al Fornitore esclusivamente i corrispettivi relativi alle cessioni effettuate e alle attività svolte alla data del recesso.
Tale importo, a titolo d'indennizzo omnicomprensivo e forfettario, si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto da parte del Fornitore, senza che questo possa domandare altro corrispettivo o indennizzo, ai sensi dell'art. 1671 del vigente Codice Civile ovvero per qualsiasi causa o titolo o ragione.

Il GAL, qualora decida di recedere dal contratto, dovrà comunicarlo al Fornitore per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà far pervenire, entro il termine indicato dal GAL, e

comunque non oltre 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 10
CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il presente contratto si intenderà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora il Fornitore:
a) non effettui le forniture di beni e servizi di cui agli artt. 2 (Oggetto) e 3 (Obblighi del Fornitore);
b) violi l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 6;
c) svolga attività concorrenziali e non compatibili con le prestazioni oggetto del presente contratto.
In tal caso il GAL sarà esclusivamente tenuto al pagamento dei beni forniti e dei servizi resi sino alla data di risoluzione del contratto, escluso qualsiasi indennizzo per il mancato profitto e/o per la perdita di opportunità (o *chance*).

Articolo 11
CONFLITTO D'INTERESSE E ATTIVITA' COMPATIBILI

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara e certifica, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

a) l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse nell'esecuzione del contratto, a causa di altre attività, funzioni o incarichi svolti e/o acquisiti al di fuori del GAL;
b) lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con le attività oggetto di questo contratto, e che comunque non ne pregiudichino la tempestività e l'esatta realizzazione.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente al GAL l'eventuale venir meno di questi requisiti, che rappresenta causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 10.

Articolo 12
RISPETTO DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il Fornitore dà atto di aver preso visione e di conoscere il Regolamento interno del GAL, obbligandosi al suo rispetto per quanto applicabile nell'esecuzione del contratto.

Articolo 13
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di "*Codice per la protezione dei dati personali*" (cd. *Codice della Privacy*) le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo e la conservazione dei dati personali, che saranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi della legge indicata tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi compresi i nominativi del responsabile e del titolare dei dati, e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dalla legge.

Articolo 14
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Teramo.

Articolo 15
NORME GENERALI

Le comunicazioni inerenti alla documentazione del presente Contratto, tra la Committente e il Fornitore, devono essere inoltrate esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), oppure Raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:

Committente: GAL Terreverdi Teramane Società consortile cooperativa
Via Strada Provinciale 22/A – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)
Pec: galterreverdi.te@cia.legalmail.it
Rif.to: Maurizio Corini

Fornitore: Mirror Sas di Cimini Paola & C.
Via Vicolo Brenta n. 2 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Pec: mirror@mypec.eu
Rif.to: Paola Cimini

Articolo 16
REGISTRAZIONE

La registrazione del presente Contratto è promossa dalla Parte interessata, a proprie spese, in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.
Nereto, 13/07/2020

Il Presidente del GAL Terreverdi Teramane
Pasquale Cantoro

Il Fornitore
Mirror Sas di Cimini Paola & C.
Paola Cimini

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile il sottoscritto approva specificatamente quanto previsto nei seguenti articoli: 3 (OBBLIGHI DEL FORNITORE), 4 (DURATA), 6 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA), 8 (RESPONSABILITA' VERSO TERZI), 9 (RECESSO), 10 (CLAUSOLA RISOLUTIVA), 13 (INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI).

Letto, approvato e sottoscritto.
Nereto, 13/07/2020

Il Fornitore
Mirror Sas di Cimini Paola & C.
Paola Cimini

APPENDICE AL CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
contratto sottoscritto il 13/7/2020

Misura 19 - PSR 2014-2020 Regione Abruzzo
Sottomisura 19.2 - Attuazione della SSL
Intervento 19.2.1.TV3 ambito "Turismo sostenibile"
Sottointervento 19.2.1.TV3.5 "LA FILIERA DELL'ARTE E DELLA CULTURA"
Proponente: GAL Terreverdi Teramane
CUP: C39E19000870009– SMARTCIG: Z6E2CC2C0C

* * * * *

Con la presente scrittura privata, tra le Parti:

- **GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.**, C.F. e P.IVA n. 01975110675, con Sede Legale in Piazza Marconi, 64015 Nereto (TE) e Sede Operativa in Via Strada Provinciale n. 22/a, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), di seguito denominata anche "Committente" oppure "GAL", rappresentata nel presente Contratto dal Sig. Cantoro Pasquale, nato a Teramo il 21/01/1965 e domiciliato presso la sede della società per il presente contratto, C.F. CNTPQL65A21L103B, in qualità di Legale Rappresentante della società;

- **MIRROR SAS DI CIMINI PAOLA & C.**, C.F. e P.IVA n. 01644170670, con Sede Legale in Via Vicolo Brenta n.2, 64026 Roseto degli ABruzzi (TE), di seguito denominata anche "Fornitore" oppure "Mirror", rappresentata nel presente Contratto dalla Sig.ra Cimini Paola, nata ad Atri (TE) il 25/07/1973, residente in Piazza della Libertà n. 22, 64025 Pineto (TE), C.F. CMNPLA73L65A488F, in qualità di Legale Rappresentante della Società,

in riferimento al "***Contratto per la fornitura di beni e servizi***" sottoscritto in data **13/7/2020** avente ad oggetto la fornitura dei beni e l'erogazione dei servizi di cui alla procedura amministrativa di affidamento identificata con *CUP*: **C39E19000870009** e *SMARTCIG*: **Z6E2CC2C0C**,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

A) il presente atto è da considerarsi **Appendice** al contratto in oggetto del quale forma parte integrante e vincolante;

B) la DURATA del contratto di cui all'art. 4 è prorogata al **31 Marzo 2021**;

C) la proroga è concordata tra le Parti senza alcuna modifica delle condizioni economiche di cui all'art. 5 del contratto, che sono integralmente confermate.

Restano invariate le altre parti del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.
Nereto, 29/09/2020

Il Presidente del GAL Terreverdi Teramane
Pasquale Cantoro

Il Fornitore
Mirror Sas di Cimini Paola & C.
Paola Cimini

APPENDICE AL CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

contratto sottoscritto il 13/7/2020

Misura 19 - PSR 2014-2020 Regione Abruzzo
Sottomisura 19.2 - Attuazione della SSL
Intervento 19.2.1.TV3 ambito "Turismo sostenibile"
Sottointervento 19.2.1.TV3.5 "LA FILIERA DELL'ARTE E DELLA CULTURA"
Proponente: GAL Terreverdi Teramane
CUP: C39E19000870009– SMARTCIG: Z6E2CC2C0C

* * * * *

Con la presente scrittura privata, tra le Parti:

- **GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.**, C.F. e P.IVA n. 01975110675, con Sede Legale in Piazza Marconi, 64015 Nereto (TE) e Sede Operativa in Via Strada Provinciale n. 22/a, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), di seguito denominata anche "Committente" oppure "GAL", rappresentata nel presente Contratto dal Sig. Cantoro Pasquale, nato a Teramo il 21/01/1965 e domiciliato presso la sede della società per il presente contratto, C.F. CNTPQL65A21L103B, in qualità di Legale Rappresentante della società;

- **MIRROR SAS DI CIMINI PAOLA & C.**, C.F. e P.IVA n. 01644170670, con Sede Legale in Via Vicolo Brenta n.2, 64026 Roseto degli ABruzzi (TE), di seguito denominata anche "Fornitore" oppure "Mirror", rappresentata nel presente Contratto dalla Sig.ra Cimini Paola, nata ad Atri (TE) il 25/07/1973, residente in Piazza della Libertà n. 22, 64025 Pineto (TE), C.F. CMNPLA73L65A488F, in qualità di Legale Rappresentante della Società,

in riferimento al "***Contratto per la fornitura di beni e servizi***" sottoscritto in data **13/7/2020** avente ad oggetto la fornitura dei beni e l'erogazione dei servizi di cui alla procedura amministrativa di affidamento identificata con *CUP*: **C39E19000870009** e *SMARTCIG*: **Z6E2CC2C0C**,

preso atto della Determinazione del Presidente del Gal Terreverdi Teramane n. 55 del 28/9/2020, e della conseguente Appendice al contratto sottoscritta dalle Parti in data 29/9/2020,

preso atto della Determinazione del Presidente del Gal Terreverdi Teremane n. 19 del 26/3/2021,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

A) il presente atto è da considerarsi **Appendice** al contratto in oggetto del quale forma parte integrante e vincolante;

B) la DURATA del contratto di cui all'art. 4 è prorogata al **30 Giugno 2021**;

C) la proroga è concordata tra le Parti senza alcuna modifica delle condizioni economiche di cui all'art. 5 del contratto, che sono integralmente confermate.

Restano invariate le altre parti del contratto.
Letto, approvato e sottoscritto.

Nereto, 29/03/2021

Il Presidente del GAL Terreverdi Teramane
Pasquale Cantoro

Il Fornitore
Mirror Sas di Cimini Paola & C.
Paola Cimini